

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.40/P del 18.3.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 18.3.1985 il seguente atto, trasmesso dalla III Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 14.3.1985

- D.d.L. "Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Rossi, Bellifemine, Di Gioia, Calvario.

contrari:

di astensione:

Amy

OGGETTO : D.D.L. " Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato
sociale "

DECISIONE : L a III Commissione nella seduta del 7.3.1985
parere favorevole all'unanimità.

esprime

Relatore: Giuseppe Martellotta.



Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il volontariato è un fenomeno sociale in grande espansione e costituisce la nuova frontiera dell'impegno dei cittadini nella comunità in cui vivono ed operano.

Esso tende contemporaneamente al recupero ed alla creazione di spazi concreti di partecipazione della società civile ed alla esaltazione del valore della solidarietà, condizione indispensabile per lo sviluppo integrale dell'uomo e di una società democratica.

In un momento in cui il pubblico appare soverchiante ed impeditivo dell'esprimersi libero della società, poichè i partiti politici sembrano più tesi ad occupare le istituzioni che non ad esaltarne la funzione di strutture di servizio e di partecipazione, appare evidente la fondamentale importanza del volontariato con la sua potenziale carica rinnovatrice della società e delle stesse istituzioni democratiche e come risposta alla ricorrente tentazione all'individualismo, al corporativismo ed al rifugio nel privato.

Anche la difficile situazione economica del Paese e la esigenza di tagli drastici alle spese sociali, in attuazione di una politica di rigore spesso a senso unico, consigliano di tenere nella massima considerazione il volontariato, che può rappresentare una soluzione del problema connesso al rafforzamento e alla efficienza dei Servizi Sociali senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Tuttavia lo svilupparsi rapido e, in alcune zone tumultuoso del fenomeno comporta il rischio di sovrapposizioni disordinate negli interventi e dell'originarsi di un pericoloso dualismo tra pubblico e privato, con l'approfondimento del solco tra società politica e società civile, che potrebbe alla lunga essere letale per la stessa democrazia.

Di qui l'esigenza e l'urgenza del riconoscimento giuridico del volontariato e quindi della sua funzione sociale, del suo apparato e della sua utilizzazione coordinata con gli interventi pubblici istituzionali.

Il presente D.D.L. è il tutto del coordinamento tra il D.D.L. di iniziativa della della Giunta e la proposta di legge del Consigliere Martellotta.

./.

(2)

Esso si compone di 10 articoli e si propone di dare una risposta immediata alle esigenze e alle urgenze richiamate.

Il D.D.L. si prefigge, inoltre, di conoscere quanti agiscono nel territorio come volontari nei Servizi Sociali attraverso la creazione di un albo, da tenersi presso l'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali nel quale saranno iscritti tutti coloro che individualmente, associati o Enti morali riconosciuti, ne faranno richiesta, indicando programmi, soggetti da utilizzare dotati di adeguata e documentata capacità professionale ed altri elementi utili a consentire un esame approfondito e di merito prima di accogliere eventualmente la richiesta di iscrizione nell'albo.

Il D.D.L. si pone nella logica dell'intervento complementare e non sostitutivo del volontariato e ne disciplina ed assicura la partecipazione tanto nella fase propositiva quanto in quella gestionale.

Relatore: Giuseppe Martellotta.

6

D.D.L.

" NORME PER IL RICONOSCIMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEL
VOLONTARIATO SOCIALE!"

Testo approvato dalla G.R. nella seduta del 30/4/1984

Art.1

La Regione riconosce e valorizza la funzione di utilità sociale del volontariato nel campo dei servizi sociali perseguito dalle associazioni, gruppi, nuclei familiari o singoli cittadini al fine di contribuire a risolvere i bisogni di carattere materiale e di qualità della vita per il migliore sviluppo della società.

5

Testo emendato dalla terza Commissione Cons. permanente

Art.1

La Regione Puglia riconosce al volontariato funzione di utilità sociale, ne promuove lo sviluppo e ne valorizza le iniziative che concorrano al conseguimento delle finalità proprie dei servizi ~~Sociali~~ assistenziali indicate dalla legislazione statale e regionale ~~vigente~~ vigente.

Art.2

Il volontariato deve realizzarsi con le seguenti caratteristiche:

- a - disponibilità personale e diretta partecipazione dei cittadini singoli o associati, anche non dotati di personalità giuridica, allo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo;
- b - possesso di competenze adeguate per le attività che si intendono esercitare;
- c - gratuità delle prestazioni personali;
- d - continuità delle prestazioni in relazione agli impegni assunti.

La funzione del volontariato è complementare e non sostitutiva dell'attività del servizio pubblico.

Art.2

6

Per attività di volontariato si intendono quelle prestazioni di collaborazione sociale offerte, con personale disponibile e diretta partecipazione, da cittadini singoli o da associazioni ancorchè non dotate di personalità giuridica.

I volontari, la cui funzione è complementare e non sostitutiva dell'attività del servizio pubblico:

- a) - devono possedere adeguate capacità professionali;
- b) - devono assicurare continuità nelle prestazioni in riferimento agli impegni assunti;
- c) - non devono ricavare da tale attività reddito individuale di qualsiasi natura.

Art.3

Per la realizzazione dei programmi degli enti pubblici isoggetti volontari di cui al precedente art.1 possono presentare proposte di progetto.

Nelle forme di collaborazione da parte del volontariato sociale con l'ente pubblico deve essere garantito che:

- a - non sia violato o condizionato il diritto dei cittadini alle prestazioni dovute dagli enti pubblici competenti;
- b - sia garantito il rispetto delle convinzioni etiche degli utenti;
- c - non sia sottratta agli enti pubblici competenti la valutazione del diritto dei cittadini alle prestazioni.

Le attività di volontariato non possono configurare rapporti di dipendenza dell'ente pubblico e possono svolgersi attraverso strutture e mezzi di proprietà sia privata che pubblica, ovvero di proprietà del soggetto volontario.

Il volontariato non costituisce titolo valutabile nei concorsi né in qualsiasi altra forma di assunzione.

Art.3

7

I soggetti volontari, di cui all'art.2, possono presentare proposte autonome di intervento o progetti nell'ambito dei programmi degli enti pubblici.

L'Ente pubblico, accertati i bisogni e approvati i progetti o le proposte di intervento del volontariato, realizza il rapporto, con i singoli o con le associazioni, mediante convenzione.

Nelle forme di collaborazione individuale è garantito il diritto del cittadino alla libera scelta del servizio e riconosciuto all'Ente pubblico il dovere della valutazione di esso.

Le attività di volontariato convenzionate non configurano rapporti di dipendenza dall'Ente pubblico, nè producono titoli valutabili a qualsiasi scopo.

Esse possono svolgersi in strutture e con mezzi di proprietà sia privata che pubblica.

Art.4

Le forme di collaborazione di cui all'art. precedente sono concordate con specifiche convenzioni, previo accertamento dei requisiti di cui all'art.2.

Esse determinano, tra l'altro, la durata del rapporto convenzionato le modalità di espletamento e di verifica periodica dei risultati conseguiti, le garanzie in ordine alla continuità delle prestazioni e l'entità dei rimborsi.

Le associazioni di volontariato sociale sono tenute ad assicurare la pubblicità dei bilanci.

Art.4

8

La convenzione che l'Ente pubblico stipula con i singoli o con le Associazioni, di fatto o riconosciute, deve prevedere:

- durata del rapporto;
- tipologia delle prestazioni e progetto dettagliato dell'intervento volontario (descrizione - entità - modalità);
- elenco delle persone fisiche che saranno impegnate nello svolgimento delle attività;
- coordinamento tra Volontariato e Servizio Sociale dell'Ente pubblico

Art.5

Ai soggetti volontari che realizzano programmi concordati con gli Enti Pubblici nell'ambito delle convenzioni può essere riconosciuto dall'Ente contraente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa presentazione di idonea documentazione.

L'Ente Pubblico può assumere nell'ambito della convenzione la spesa relativa all'allestimento di strutture, attrezzature e servizi riconosciuti necessari per l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione.

Alla scadenza della convenzione e venendo a cessare per qualsiasi motivo l'attività convenzionata, i beni e le attrezzature di cui al presente comma sono incamerati dall'Ente Pubblico.

L'Ente Pubblico assume, comunque, a proprio carico l'onere derivante dall'assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni, di origine non dolosa, subiti dal personale volontario o dal medesimo provocato a terzi durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione.

Art.5

9

La Convenzione dovrà prevedere, a carico dell'Ente Pubblico contraente:

- copertura assicurativa del rischio di infortunio, di origine non dolosa, subito o provocato dall'operatore, durante l'espletamento dell'attività;
- disciplina dei rapporti finanziari, distinti in:
 - o . rimborso delle spese preventivamente autorizzate, e adeguatamente documentate;
 - l . contribuzione alle spese sostenute dall'Associazione per l'allestimento di strutture e l'acquisto delle attrezzature riconosciute necessarie, in riferimento all'entità e alla durata del rapporto convenzionato;
 - o . verifica periodica dei risultati conseguiti;
 - o . cause e modalità di risoluzione della convenzione.

Alla scadenza della convenzione e venendo a cessare per qualsiasi motivo l'attività convenzionata, i beni e le attrezzature di cui al presente articolo sono incamerate dall'Ente Pubblico.

Le Associazioni di Volontariato sociale sono tenute ad assicurare la pubblicità dei bilanci.

Art.6

Al fine di consentire l'attività di coordinamento e programmazione dei servizi Sociali sul territorio, nonché l'eventuale consultazione nella fase preparatoria della programmazione regionale, presso l'Assessorato regionale ai Servizi Sociali è istituito l'albo delle associazioni di volontariato operanti nel campo dei servizi sociali.

L'iscrizione avviene su domanda e deposito dell'atto costitutivo, dello statuto e di una relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno ed è disposta dall'Assessore ^{Regionale} ai Servizi Sociali.

L'Assessorato competente dà atto dell'avvenuta iscrizione mediante comunicazione al rappresentante dell'associazione.

Dell'iscrizione all'albo è data comunicazione anche al Comune dove l'associazione a sede.

Art.6

60

Al fine di consentire l'attività di coordinamento e di programmazione dei Servizi Sociali nel territorio, nonché la consultazione nella fase preparatoria della programmazione, a livello comunale e regionale, presso l'Assessorato regionale ai Servizi Sociali è istituito l'Albo delle Associazioni di volontariato e dei singoli volontari operanti nel campo dei Servizi Sociali.

L'iscrizione avviene su domanda che deve indicare:

- le caratteristiche dell'attività e/o dell'intervento da svolgere;
- tutti gli elementi idonei ad individuare e valutare iniziative ed attività volontarie svolte e/o da svolgere;
- la professionalità e la particolare qualificazione dei singoli associati.

Le associazioni depositano altresì l'atto costitutivo e lo statuto.

L'Assessorato competente comunica l'avvenuta iscrizione al richiedente e al Comune di residenza.

La cancellazione dall'Albo, a richiesta o d'ufficio, è disposta quando vengono a mancare le condizioni per l'iscrizione.

Art.7

Ai soggetti volontari di cui alla presente legge è consentita la partecipazione, come uditori, ai corsi istituiti per la qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori sociali entro il numero dei posti appositamente riservati.

Possono essere, altresì, realizzate, tenuto conto delle esigenze, attività di aggiornamento per volontari.

Art.7

((

Ai soggetti volontari di cui alla presente legge è consentita la partecipazione:

- come uditori, ai corsi istituiti per la qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori sociali, entro il numero dei posti appositamente riservati;
- con ogni possibile facilitazione, a incontri di studio e convegni.

Possono essere, altresì, realizzate, tenuto conto delle esigenze, attività di aggiornamento per volontari.

Art.8

Per la realizzazione di iniziative, progetti e studi di rilevanza regionale, nonchè per la sperimentazione di nuove forme di servizi, la Giunta Regionale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui al precedente art.6 con le modalità di cui alla presente legge.

Art.8

12

Per la realizzazione di ricerche e di studi di rilevanza regionale, la Giunta Regionale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nell'Albo di cui al precedente art.6 con le modalità di cui alla presente legge.

Art.9

Le Amministrazioni comunali svolgono azione di vigilanza sulle attività realizzate nell'ambito della collettività locale dai soggetti volontari.

Le stesse Amministrazioni sono tenute ad informare l'Assessorato regionale ai Servizi Sociali su eventuali fatti, circostanze, eventi, od abusi della pubblica fiducia che possono richiedere provvedimenti da parte della Regione.

La Regione può in ogni caso disporre verifiche dirette ad accertare le attività realizzate da soggetti volontari.

Art.9

13

Le Amministrazioni comunali svolgono azione di vigilanza sulle attività realizzate nell'ambito della collettività locale dai soggetti volontari.

Le stesse Amministrazioni sono tenute ad informare l'Assessorato ^{regionale} ai Servizi Sociali su eventuali abusi della pubblica fiducia che possono richiedere provvedimenti da parte della Regione.

La Regione può, in ogni caso, disporre verifiche dirette ad accertare la qualità delle attività realizzate da soggetti volontari.

Art.10

Per la spesa derivante dall'applicazione della presente legge è istituito nel bilancio di previsione per l'anno 1984 approvato con l.r..... il cap..14248.....

" Convenzioni con le Associazioni di volontariato " per £.500.000.000= previo storno di pari importo dal cap.16202 " Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione " dello stesso bilancio 1984 in termini di competenza e di cassa.

Per gli anni successivi, si farà fronte con le disponibilità del corrispondente capitolo del bilancio di previsione.

Art.10

14

Per la spesa di cui al precedente art.8 è istituito nel bilancio di previsione per l'anno 1985, approvato con l.r. 12 febbraio 1985, n.41 il capitolo (C.N.I.) 1402440 "Convenzioni con le Associazioni di volontariato" per £.20.000.000=, previo prelevamento di pari importo dal capitolo 1401130 "Fondo per la tutela della maternità alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane, esercenti attività commerciali - l.r.75/80" dello stesso bilancio 1985 in termini di competenza e di cassa.

Per gli anni successivi si farà fronte con le disponibilità del corrispondente capitolo del bilancio di previsione.